

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
02	SCISSIONE - Aspetti fiscali
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali
04	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Riscossione
	LAVORO
05	PREVIDENZA - Agevolazioni
06	VIGILANZA E ATTIVITÀ ISPETTIVA
<b>07</b>	<b>Leggi Inevidenza</b>
<b>09</b>	<b>Scadenze</b>

# Notizie

Operazioni straordinarie

## SCISSIONE

Aspetti fiscali - Conferimento e successiva scissione tra società semplici agricole - Abuso del diritto - Esclusione (risposta interpello Agenzia Entrate 30.4.2021 n. 309)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.4.2021 n. [309](#) ha considerato non passibile di abuso del diritto ex [art. 10-bis](#) della L. 212/2000 le seguenti operazioni che coinvolgono società semplici agricole:

- un conferimento a favore della prima società Alfa s.s. di terreni e fabbricati rurali pertinenziali utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola;
- la successiva scissione parziale non proporzionale asimmetrica della medesima Alfa s.s. in favore della seconda società Beta s.s.

### ***Assenza di imposizione in sede di scissione societaria***

Con riferimento alla scissione tra società semplici, l'Agenzia delle Entrate precisa che, sebbene l'operazione determini *de facto* il trasferimento di beni dalla società scissa alla beneficiaria, sotto il profilo fiscale:

- non si applica l'[art. 173](#) del TUIR;
- tuttavia, la fattispecie non risulta nemmeno riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate dall'[art. 67](#) del TUIR, non costituendo pertanto di per sé un'operazione realizzativa da assoggettare ad imposizione.

Allo stesso modo, l'eventuale concambio, in capo ai soci, delle partecipazioni originarie nella società semplice con le partecipazioni della beneficiaria non è anch'esso riconducibile ad alcuna delle fattispecie impositive di cui all'[art. 67](#) del TUIR, sempre che non siano previsti eventuali ristori, in denaro o in natura, tra i soci concambianti.

### ***Agevolazioni relative all'impresa agricola***

In linea generale, le agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina (PPC) e quelle in favore dei coltivatori diretti e degli IAP (imprenditori agricoli professionali) sono soggette a decadenza in caso di:

- alienazione volontaria dei terreni entro cinque anni dall'acquisto;
- cessazione della conduzione e/o coltivazione diretta del terreno entro i cinque anni dall'acquisto.

L'Agenzia delle Entrate afferma che la scissione parziale non costituisce un'operazione che causa la decadenza di tali agevolazioni.

Resta fermo che sia la società scissa sia la società beneficiaria dovranno condurre, per almeno 5 anni, i terreni conferiti che rimarranno nella rispettiva proprietà a seguito della scissione parziale.

---

art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212

art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 67 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.4.2021 n. 309

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2021 - "Conferimento e scissione di società agricole senza abuso del diritto" - Sanna*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Società semplice" - Sanna S.*

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Residenza fiscale delle persone fisiche - Trasferimento all'estero della residenza - Iscrizione all'AIRE - Mantenimento del centro degli interessi vitali in Italia - Prova (Cass. 4.5.2021 n. 11620)

Con la sentenza 4.5.2021 n. [11620](#), la Corte di Cassazione ha ricordato alcuni orientamenti in tema di residenza fiscale delle persone fisiche e pronunciato il seguente principio di diritto: *“ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all'A.I.R.E. deve accertarsi se la persona fisica abbia fissato o mantenuto in Italia il proprio domicilio, come disciplinato dal codice civile, riconoscibile ai terzi, inteso come stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari”*.

### **Il caso di specie**

Una contribuente, dopo essersi trasferita all'estero (in Spagna, nelle isole Canarie), si vedeva richiedere dall'Amministrazione fiscale italiana le imposte sui redditi in qualità di soggetto residente in Italia. La contribuente presentava ricorso e usciva vittoriosa di fronte sia alla Commissione provinciale che regionale, sostenendo di essere ormai da tempo residente in Spagna.

La questione giunge, però, in Cassazione ove viene accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e la causa viene rinviata alla Commissione regionale, in diversa composizione per una nuova decisione fondata sul principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto di poter escludere la residenza fiscale in Italia della contribuente trasferita nelle Isole Canarie e iscritta all'AIRE, sulla sola base della prova del fatto che essa aveva, effettivamente, fissato la propria dimora per lungo tempo in un immobile all'estero. La Cassazione rileva, tuttavia, che tale elemento non risulta sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia.

### **Elementi di individuazione della residenza in Italia**

La Corte ricorda, in primo luogo, che l'[art. 2](#) del TUIR individua tre criteri per l'individuazione della residenza fiscale in Italia, tra loro alternativi, sicché anche uno solo di essi è sufficiente a rinvenire la residenza fiscale in Italia:

- un criterio formale, costituito dall'iscrizione anagrafica;
- due criteri di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio in Italia ai sensi dell'[art. 43](#) c.c.

Il solo dato della cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, quindi, non è, da solo, sufficiente a escludere la residenza in Italia, se il soggetto ha mantenuto nel Paese il domicilio o la residenza.

### **Collegamento tra contribuente e territorio**

Il legislatore, - spiega la Cassazione - ha scelto di ancorare l'imposizione reddituale all'esistenza di un *“collegamento fisico tra il contribuente e il territorio dello Stato, che non si esaurisce nella localizzazione in Italia della sola residenza anagrafica ma investe anche la prova del domicilio che [...] va qualificato secondo la disciplina di diritto comune come sede principale di affari e interessi della persona fisica”*.

### **Elemento temporale**

L'[art. 2](#) del TUIR richiede l'accertamento delle tre condizioni di cui sopra per *“la maggior parte del periodo di imposta”*, di modo che anche in caso di *“cancellazione dal registro dell'anagrafe residente e della fissazione della residenza anagrafica all'estero, un contribuente rimane fiscalmente residente in Italia ove risulti accertato che egli abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio civilistico (art. 43 c.c.), inteso come luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, prescindendosi dall'effettiva residenza in quel luogo, a condizione che ciò venga accertato in relazione alla maggior parte del periodo di imposta in questione”* (cfr. Cass. n. [21694/2020](#)).

Anche sotto questo punto di vista, la sentenza pare non correttamente motivata, non avendo dato conto della durata della residenza/domicilio nel periodo di imposta considerato.

### **Riconoscibilità del domicilio**

Quale ultima considerazione, i giudici di legittimità aggiungono che, secondo la più recente evoluzione giurisprudenziale, l'individuazione del domicilio deve essere riconoscibile a terzi per poter assumere rilevanza e tale riconoscibilità deve essere individuata in relazione alla gestione degli interessi e degli affari

economico-patrimoniali, prioritariamente rispetto al luogo delle relazioni affettive e familiari (Cass. n. [32992/2018](#)). Il domicilio, quindi, per ancorare la residenza fiscale, non solo deve prolungarsi per la maggior parte del periodo di imposta, ed essere riconoscibile dai terzi, ma tale riconoscibilità deve essere agganciata prioritariamente agli interessi economico-patrimoniali del contribuente.

Alla luce di tali principi, la Cassazione cassa la sentenza di merito, che non ha verificato se la contribuente, a prescindere dalla fissazione della residenza in Spagna, avesse mantenuto in Italia il proprio domicilio, riconoscibile a terzi, da intendersi quale luogo stabile di gestione, per la maggior parte del periodo di imposta, dei propri affari e interessi.

#### ***Elementi di prova non valutati***

In questo contesto, la Corte avrebbe dovuto valutare anche gli elementi di prova, portati dall'Agenzia delle Entrate, vertenti sulla presenza fisica in Italia della contribuente, nonché sulle cariche ricoperte da essa in enti collettivi o morali in Italia, nonché "le dichiarazioni rese dalla contribuente in un atto di compravendita dello stesso anno circa la propria residenza in Italia e l'apertura di conti correnti in Italia".

---

art. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

*Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2021 - "Provare di essersi trasferiti all'estero non esclude la residenza fiscale in Italia" - Mauro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Residenza - Residenza delle persone fisiche" - Mauro A. - Valente G.*

Cass. 4.5.2021 n. 11620

---

## **TRIBUTI LOCALI**

[IRAP - Riscossione - Saldo 2019 e prima rata dell'acconto 2020 - Esclusione dell'obbligo di versamento - Limiti comunitari - Errata applicazione - Sanatoria degli omessi versamenti - Ulteriore proroga al 30.9.2021](#)

Con il comunicato stampa 30.4.2021 n. [87](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al 30.9.2021 (dal 30.4.2021) del termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall'[art. 42-bis](#) co. 5 del DL 104/2020.

Tale disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'[art. 24](#) del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

Il Ddl. di conversione del DL [41/2021](#), c.d. DL "Sostegni" (approvato dal Senato il 6.5.2021), ha recepito normativamente tale proroga, tramite l'inserimento dell'art. 01 nel testo dello stesso DL, il quale va a modificare il citato [art. 42-bis](#) co. 5 del DL 104/2020.

#### ***Quadro normativo di riferimento***

Ai sensi dell'[art. 24](#) co. 3 del DL 34/2020, l'esclusione dall'obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al 2020 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

In pratica, occorre soddisfare alcuni requisiti sotto il profilo sia soggettivo, sia quantitativo. Per quanto concerne quest'ultimo, posto che l'[art. 24](#) del DL 34/2020 concede un aiuto sotto forma di "agevolazioni fiscali o di pagamenti", la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo.

Con la comunicazione n. [564/2021](#), la Commissione europea ha modificato ulteriormente tale Quadro, prolungandone la scadenza fino al 31.12.2021 e ampliandone il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

Come evidenziato anche nel comunicato della Commissione Europea del 28.1.2021, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati. I nuovi massimali sono infatti pari a:

- 225.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 100.000,00 euro) per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (punto 23.a) del Quadro temporaneo);

- 270.000,00 euro (in luogo del precedente di 120.000,00 euro) per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (punto 23.a);
- 1,8 milioni di euro (in luogo del precedente di 800.000,00 euro) per le imprese in tutti gli altri settori (punto 22.a).

Tali modifiche sono state recepite nell'ordinamento nazionale con l'[art. 28](#) del DL 41/2021.

#### ***Decorrenza dei nuovi massimali***

In ordine all'ambito temporale dei nuovi massimali, attualmente non constano, a quanto risulta, chiarimenti ufficiali.

Sul punto, la Relazione illustrativa al DL "Sostegni", ancorché nell'ambito del commento all'art. 1 (relativamente alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che "*l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021*", desumendosi l'intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Inoltre, ove il contribuente, oltre all'esclusione dei versamenti IRAP ex [art. 24](#) del DL 34/2020, fruisca di uno o più degli altri benefici ricadenti nel Quadro, il rispetto dei suddetti limiti deve essere verificato sommando il valore delle varie agevolazioni utilizzate. Al riguardo, non appare chiaro se se sia o meno possibile combinare i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell'ambito di un medesimo strumento (cfr. la new legislativa Assonime del 30.4.2021).

#### ***Imprese facenti parte di un gruppo***

Ribadendo quanto già sostenuto dalla circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 18.6.2020 n. [5531](#), la risposta all'interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. [5-05005](#) ha affermato che il rispetto dei limiti comunitari deve essere verificato non con riferimento alla singola impresa, ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene.

In senso contrario, si era invece espressa la circ. Assonime 24.6.2020 n. 12, ad avviso della quale - sulla base di colloqui in allora intercorsi con il Dipartimento del Ministero delle Finanze - sembrava che le imprese facenti parte di un gruppo potessero verificare la spettanza dell'agevolazione assumendo il suddetto limite singolarmente.

---

art. 42 bis co. 5 DL 14.8.2020 n. 104

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 30.4.2021 n. 87

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2021 - "Sanatoria dei versamenti IRAP per errori sul Framework ancora prorogata" - Fornero*

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2021 - "Recepita normativamente la proroga della regolarizzazione dei versamenti IRAP" - Redazione*

Quaderno n. 156/2020, p. 67-120 - 'Legge di bilancio 2021 e DL "Ristori" - AA. VV.

*Guide Eutekne - Irap - "Acconti d'imposta" - Fornero L.*

Lavoro

## **PREVIDENZA**

Agevolazioni - Mancata richiesta di trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19 - Esonero contributivo - Novità del DL 137/2020 (DL "Ristori") - Chiarimenti (messaggio INPS 6.5.2021 n. 1836)

Con il messaggio 6.5.2021 n. [1836](#), l'INPS è intervenuto in merito all'esonero contributivo di cui [art. 3](#) del DL 104/2020 (DL "Agosto"), riconosciuto ai sensi dell'[art. 12](#) co. 14 e 15 del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori") ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19.

#### ***Quadro normativo***

L'[art. 12](#) co. 14 del DL 28.10.2020 n. 137 (decreto "Ristori") ha rinnovato la possibilità di accesso all'esonero contributivo di cui all'[art. 3](#) del DL 104/2020:

- per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021;
- nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruito nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Per il legittimo riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro interessati non devono aver richiesto i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario previsti dal medesimo [art. 12](#) del DL 137/2020.

L'[art. 12](#) co. 14 del DL 137/2020 stabilisce poi che l'ammontare dell'esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruito anche parzialmente nel mese di giugno 2020. L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Sul punto, nel messaggio in esame si ricorda che l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare:

- la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell'esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021 e per massimo 4 settimane);
- la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 - agosto 2021).

#### ***Istruzioni operative dell'INPS***

Secondo quanto indicato nel messaggio 6.5.2021 n. [1836](#), i datori di lavoro dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Sgravi [art. 3](#) DL 104/20 e [art. 12](#) DL 137/2020", un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", in cui dovranno dichiarare:

- di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non averne fatto richiesta per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
- l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

---

art. 12 co. 14 DL 28.10.2020 n. 137

Messaggio INPS 6.5.2021 n. 1836

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2021 - "Esonero contributivo COVID-19 con invio di un'istanza per il codice di autorizzazione "2Q" - Redazione*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - Esonero contributivo art. 3 DL 104/2020" - Mamone L.*

---

## **VIGILANZA E ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Notifica di atti o provvedimenti a destinatario irreperibile - Orientamenti e profili operativi (Nota INL 4.5.2021 n. 722)

Con la nota 4.5.2021 n. [722](#), l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito al proprio corpo ispettivo e ai funzionari dell'ufficio legale le prime indicazioni in merito a quanto statuito con la sentenza della Cass. SS.UU. 15.4.2021 n. [10012](#), riferita alle corrette modalità di notifica degli atti ai sensi dell'[art. 140](#) c.p.c.

#### ***Orientamenti giurisprudenziali***

L'INL ricorda che nel tempo si sono formati due orientamenti giurisprudenziali. Nel dettaglio, una prima tesi ha ritenuto sufficiente, per il perfezionamento della procedura di notifica degli atti, la sola prova offerta in causa da parte del notificante della spedizione della raccomandata informativa (Cass. 30.1.2019 n. [2638](#), Cass. 31.5.2018 n. [13833](#)).

Ai sensi di un secondo orientamento, invece, si richiede una prova ulteriore, aggiungendo l'onere del deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 17.11.2020 n. [26078](#), Cass. 8.10.2020 n. [21714](#)).

#### ***Posizione delle Sezioni Unite della Cassazione***

Le due tesi contrapposte sono state alla fine composte dalla sentenza Cass. SS.UU. [15.4.2021](#) n. 10012, le quali hanno aderito all'orientamento più rigoroso, richiedendo come necessario il deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Tale avviso deriva da una precisa visione della sequenza delle attività conforme agli [artt. 140-149](#) c.p.c., soffermandosi, più in particolare, su quanto espressamente previsto dall'[art. 8](#) della L. 890/82, che regola le dettagliate operazioni da compiere per chi effettua la notifica, affinché la stessa sia correttamente eseguita.

Tutto ciò, secondo la Cassazione, si ripercuote inevitabilmente anche sull'Ente che ha richiesto la notifica e che in giudizio è onerato di fornire adeguata prova di aver rispettato l'intera procedura, la quale, come detto, richiede anche la dimostrazione di aver conseguito l'avviso di ricevimento della raccomandata, con cui è stato comunicato l'avvenuto deposito dell'atto oggetto di notifica e non solo la prova della mera spedizione della prima.

#### **Indicazioni dell'INL**

Preso atto dell'orientamento tracciato dalla sentenza Cass. SS.UU. 15.4.2021 n. [10012](#), l'Ispettorato richiama l'attenzione tanto del proprio personale ispettivo, quanto dei funzionari dell'ufficio legale, circa gli adempimenti da porre in essere per garantire, sotto un profilo probatorio in ipotesi di contenzioso, la legittimità della procedura di notifica di atti o provvedimenti a destinatario irreperibile.

Premesso, quindi, che occorrerà produrre in giudizio tanto l'atto di spedizione che l'avviso di ricevimento della raccomandata, l'Ispettorato precisa come, ove lo stesso non sia pervenuto entro un tempo ragionevole rispetto a quando l'intero *iter* di notificazione ex [art. 140](#) c.p.c. è stato avviato, o emergano problematiche circa la buona riuscita della notifica da parte dell'agente postale (ad es. mancato invio della raccomandata informativa), si dovranno effettuare attente verifiche presso l'ufficio postale, sollecitandone un adeguato riscontro.

Allo stesso modo ci si dovrà opportunamente attivare nelle ipotesi di smarrimento e/o distruzione dell'avviso di ricevimento, richiedendo all'ufficio postale, ai sensi degli [artt. 6](#) della L. 890/82 e [8](#) del DPR [655/82](#), per poi produrlo in giudizio, il rilascio del relativo duplicato, unico mezzo idoneo, secondo la giurisprudenza, a provare sia la consegna della raccomandata e la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna stessa è stata eseguita (cfr. Cass. 6.6.2018 n. [14574](#) e Cass. 18.11.2016 n. [23546](#)).

---

art. 140 c.p.c.

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 4.5.2021 n. 722

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2021 - "Notifica di atti con ricevimento della raccomandata di avviso di deposito" - Pagano*

## Leggi in evidenza

### AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 14.12.2020

#### **AGEVOLAZIONI**

**AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Emergenza COVID-19 - Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade - Disposizioni attuative**

In attuazione dell'art. 40 del DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77, con il presente DM sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.

### ***Soggetti beneficiari***

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data dell'1.3.2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- risultano regolarmente costituite, iscritte e "attive" al Registro delle imprese;
- svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

Sono escluse dall'agevolazione:

- le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione;
- le medie imprese che, alla data del 31.12.2019, si trovavano in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" in base alla disciplina comunitaria.

### ***Spese ammissibili***

Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto della rete autostradale.

### ***Determinazione dell'agevolazione***

L'agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio:

- commisurato alle spese ammissibili;
- nei limiti delle risorse disponibili (pari a 4 milioni di euro) e del quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato nell'emergenza COVID-19.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

### ***Presentazione delle domande***

Secondo quanto stabilito dal successivo DM 9.3.2021, le domande vanno presentate al Ministero dello Sviluppo economico:

- esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito <https://padigitale.invalitalia.it> mediante SPID;
- a partire dalle ore 12.00 del 30.3.2021 e fino alle ore 12.00 del 18.5.2021.

In caso di PMI amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, è necessario il preventivo accreditamento da richiedere inviando una e-mail all'indirizzo [contributodistributori@pec.mise.gov.it](mailto:contributodistributori@pec.mise.gov.it), allegando l'apposito modulo opportunamente compilato e firmato digitalmente.

### ***Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico***

Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero dello Sviluppo economico esclusivamente tramite PEC.

### ***Erogazione delle agevolazioni***

Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica:

- della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC;
- dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73.

### ***Cumulabilità***

Le agevolazioni in esame sono cumulabili con altri aiuti del quadro temporaneo della Commissione europea per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19.

### ***Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari***

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dello Sviluppo economico;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello Sviluppo economico o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

***Pubblicazione delle agevolazioni ricevute***

I soggetti beneficiari sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute (ai sensi della L. 124/2017), rilasciandone dichiarazione nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

***Revoca dell'agevolazione***

L'agevolazione concessa è revocata, in misura totale o parziale, qualora:

- sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento;
- il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal presente decreto;
- sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
- l'attività economica dell'impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

## Scadenze della settimana

**14 maggio 2021, Venerdì**

**IRPEF e IRES**

Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per presentare mediante PEC le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo dei veicoli e altri investimenti per il trasporto intermodale

## Altre scadenze

**15 maggio 2021, Sabato\***

**Antiriciclaggio**

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

## IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

## IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**16 maggio 2021, Domenica\***

## Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

## Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

## Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

## Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

## Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al

mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### **Contributi INPS artigiani e commercianti**

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre gennaio-marzo

### **Contributi INPS lavoratori dipendenti**

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

#### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### **Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%**

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### **Imposta sostitutiva sui capital gain**

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain**

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati ad aprile

### **Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")**

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2020

### **IRPEF**

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

### IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre gennaio-marzo e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre gennaio-marzo, senza maggiorazione di interessi

### Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la seconda rata dei premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021

### Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

**17 maggio 2021, Lunedì**

### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di gennaio, con la

sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre ottobre-dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

## **18 maggio 2021, Martedì**

### **Imposte dirette**

Micro, piccole e medie imprese che distribuiscono carburanti nelle autostrade - Termine presentazione telematica al Ministero sviluppo economico, entro le 12.00, delle domande di contributo per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020

## **19 maggio 2021, Mercoledì**

Società di micro e piccola dimensione, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile - Inizio presentazione a Invitalia delle domande di agevolazioni per programmi di investimento, fino ad esaurimento delle risorse

## **20 maggio 2021, Giovedì**

### **Contributi ENASARCO**

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo

### **Contributo CONAI**

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

### **Imposte e contributi**

Imprese e lavoratori autonomi localizzati nella ZFU dei Comuni terremotati del Centro Italia, o con nuova attività nel 2020 - Inizio, dalle ore 12.00, per la presentazione telematica al MISE delle domande di agevolazione

### **IRPEF**

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al Ministero della Cultura della richiesta di correzione dell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, già iscritti nell'anno precedente

### **IRPEF e IRES**

Imprese di autotrasporto di merci - Termine, entro le ore 16, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari per i previsti contributi (domande presentate dall'11 al 30.11.2020)

## **21 maggio 2021, Venerdì**

## IRPEF

Associazioni culturali con i previsti requisiti - Termine per richiedere al Ministero della Cultura la correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 2 per mille dell'IRPEF, per le domande presentate entro il 26.4.2021

**22 maggio 2021, Sabato\***

### Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -  
Versamento del canone dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -  
Versamento a saldo per il periodo contabile marzo-aprile.